

STUDIO LEGALE

Avv. FRANCESCO ABBATE
Via Stellato n. 168 – 81054 San Prisco (CE)
Recapito: via Gorizia n. 27 81054 San Prisco (CE)
fax 0823-840552 – cell. 338/8897597
francesco-abbate@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA – SEZ. LAVORO

RICORSO EX.ART. 700 CON ISTANZA CAUTELARE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA EX ART.151 CPC

PER

MARIA ANTONIETTA RUSSO, nata a Baden (Svizzera) il 28.5.1961, C.F. *RSSMNT61E68Z133S*, residente in San Prisco via Ugo La Malfa n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Abbate (CF *BBTFNC60C06B715F*) del Foro di S. Maria C.V. (CE) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Prisco via Stellato n. 168, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto. Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazione inerenti il presente giudizio all' indirizzo [PEC francesco-abbate@pec.it](mailto:francesco-abbate@pec.it) o al numero da fax 082/840552.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2;

La ricorrente è docente, a tempo indeterminato, di scuola secondaria di secondo grado, presso l'ISS Capellini – Sauro di La Spezia classe di concorso A046 scienze giuridiche ed economiche – (ex A019 discipline giuridiche ed economiche).

La stessa, vincitrice del concorso abilitante del DM 23/3/90 ed inserita nella GAE - Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Via Ceccano – Caserta, nell'agosto del 2015 partecipava al piano straordinario di assunzione di cui alla L. 107/2015.

All'esito, veniva assunta a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1 comma 98 lett. C) della suddetta legge, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 (cfr. contratto 26.11.2015).

Veniva assegnata provvisoriamente alla provincia di La Spezia e per l'anno scolastico 2015/2016 prestava servizio presso l'istituto ISS Capellini – Sauro di La Spezia.

Partecipava alle operazioni di mobilità territoriale del personale docente per l'a.s. 2016/2017, ai sensi dell'O.M. 241/2016, presentando in data 04/06/2016 domanda per l'assegnazione della sede definitiva, indicando – così come previsto nella richiamata O.M. 241/2016 – l'ordine delle proprie preferenze tra 100 ambiti su tutto il territorio nazionale e fino a 100 province ove potere ottenere il trasferimento.



In data 23/06/2016 l'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia notificava la domanda con i dati che sarebbero stati considerati ai fini della mobilità, riconoscendo alla ricorrente 16 punti.

La professoressa Russo Maria Antonietta è stata lesa dal comportamento dell'Amministrazione.

A seguito delle operazioni di mobilità, con atto del 13/8/2016, inviato via e-mail, il MIUR comunicava alla ricorrente che la stessa **aveva ottenuto L'AMBITO LIGURIA 004 e dopo aver presentato Curriculum Vitae agli Istituti secondo il processo di individuazione delle Competenze, in data 31/08/2016 riceveva notifica assegnazione su Sede Scolastica di Chiavari.** In data 1/9/2016 prendeva formalmente servizio presso l'Istituto Caboto di Chiavari.

In data 6/5/2017, inoltre, nell'inoltrare domanda di mobilità 2017/2018, a differenza della domanda di mobilità 2016/2017, ove si esprimeva l'ordine di preferenza degli ambiti fino a un massimo di 100, la ricorrente indicava n. 10 ambiti con 5 scuole (tra cui ISS Capellini –Sauro).

In verità gli ambiti scelti erano in ordine di preferenza: Regione Campania; Regione Lazio; Regione Toscana; e solo come ultimo ambito Liguria 009 con l'indicazione dell'ISS Capellini – Sauro.

Seppur vero che come ultima scelta la prof. Russo ha indicato la scuola attualmente di servizio, tale scelta è stata effettuata solo perché, ormai demotivata e scoraggiata dalle ingiustizie subite, la scelta di La Spezia era considerata da Lei il male minore.

Nello specifico, si ricorda che la professoressa Russo era reduce da ben due anni in Liguria, dove addirittura, nel suo stato mentale aveva dovuto considerare La Spezia Centro, come meta più raggiungibile, sempre nell'ottica dei treni, dei viaggi che dovevano essere fatti ogni week-end. Tale scelta fa capire come una mobilità errata del 2015/2016 abbia addirittura capovolto le scelte di una donna, madre lavoratrice, che con grande spirito di sacrificio e dedizione, pur di agevolare il proprio lavoro si piega ad una scelta cosciente del genere. Mentalmente ha dovuto piegarsi a 7 ore di treno piuttosto che 8/9. Una scelta solo logistica e non razionale.

Comunque l'esito della procedura di mobilità 2016/2017 nei confronti della ricorrente è illegittimo e tale illegittimità ha compromesso in modo grave ed irreparabile il percorso lavorativo attuale della stessa per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione dell'art. 6, CCNI del 08.04.2016, che prevedeva:

ART. 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale 2016/2017 si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A



1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la **sede definitiva, in una scuola** degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. **Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.** L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. **Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE,** parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. **Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1.



3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

La ricorrente, assunta in fase C e proveniente da GAE, rientrava – ex art. 6 CCNI e successiva O.M. 241/16 - nella fase C della mobilità, da svolgersi sui posti residuati all'esito dei movimenti di cui alle precedenti fasi A e B.

La fase D della mobilità, invece, poteva essere richiesta da docenti assunti in momenti diversi rispetto alla ricorrente, ma solo **nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le precedenti fasi A, B e C.**

Avvenendo la procedura di mobilità in ordine di fasi, nessun docente partecipante alla fase D - che avrebbe dovuto svolgersi, si ripete, **dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali)** - avrebbe potuto scavalcare quelli partecipanti alla fase C, come la ricorrente.

Così però non è stato, poiché la prof.ssa Russo Maria Antonietta si è vista scavalcare, nell'ambito territoriale Campania Ambito 13 - da lei indicato come undicesima preferenza - dal prof. Oreste Fabio Fontana (FNTRTF69P23B077I9) che, pur rientrando nella successiva fase D, ha ottenuto l'assegnazione proprio nel suddetto ambito. (documento allegato ultima riga dell'evidenziato in rosso dei bollettini di trasferimenti provinciali ed interprovinciali)

Ciò, quindi, in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva.

Sulla base di quanto sopra, già il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016, si è espresso favorevolmente alle ragioni dei partecipanti alla fase C della mobilità, dichiarando che il MIUR doveva tener conto della priorità di questa fase rispetto alla D e sospendendo l'efficacia delle assegnazioni ottenute dai docenti in fase C in violazione di tale criterio.

Dello stesso tenore è l'ordinanza del Tribunale di Vercelli del 03.01.2017, che si deposita.

2. Disparità di trattamento –illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'08.04.16 ed illegittimità dell'O.M. n. 241/2016 di pari data.



Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.04.16 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione, **ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalla GAE.**

Tale disparità di trattamento non trova fondamento nella L.107/2015, che – all'art. 1, comma 108, prevede che *<... i docenti di cui al comma 96 lett. b),assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c),ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale....>.*

Non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine alla assegnazione della sede definitiva tra i docenti provenienti dalla Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.

Invece il CCNI e l'OM del 08.04.2016 hanno introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive e privilegiando così illegittimamente gli assunti dalle G.M. 2012.

Infatti, l'art. 6 del CCNI del 2016 e l'O.M. di pari data dispongono – **diversamente** da quanto previsto nella L. 107/2015) - che *gli assunti nell' a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della **Provincia di attuale nomina** mentre gli assunti nell'a.s.2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE indicheranno 100 ambiti di **tutto il territorio nazionale.***

Così facendo solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012 e, cioè, **da un concorso successivo**, è stata assicurata la scelta della sede definitiva tra gli ambiti della provincia di assunzione (spesso coincidente con quella di residenza), mentre i secondi - provenienti da GAE come la ricorrente - pur essendo in possesso di abilitazione all'insegnamento da molti anni prima vengono inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, **indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

Le evidenti disparità sono state stigmatizzate da diverse pronunce e sulla scia dell'orientamento del Tribunale di Roma, seguito anche da quello di Pavia, con sentenza del 27 giugno, **il Tribunale del lavoro di Ravenna ha ribadito l'illegittimità dell'accantonamento dei posti per la mobilità prevista in favore degli idonei del concorso bandito nel 2012** già collocati nelle Graduatorie di Merito.

Il Giudice del lavoro di Ravenna, condividendo le tesi difensive dell'avv. Dino Caudullo ha rilevato che "le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in



applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai basso), in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi”

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risultava collocata nella GAE da moltissimo tempo, **ben 23 anni**, con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del Dlgs n. 297/1994.

La stessa, dunque, è stata penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012 che, pur con punteggio inferiore o – a parità di punteggio – aventi minore età, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Tanto è più evidente e palese, con alla mano i bollettini di trasferimento dove il docente DELLA VALLE ANTONIO (DLLNTN66A03I247D) proveniente da GM ha ottenuto l'Ambito 10 Campania con solo 21 punti a fronte della ricorrente che ai suoi 16 punti nel primo ambito, appunto l'Ambito 10 della Campania, avrebbe visto riconosciuto altri 6 punti del ricongiungimento, per un totale di punti 22. Sicché la professoressa Russo si è vista superare inspiegabilmente da chi aveva un punto in meno rispetto alla sua posizione.

Ma vi è di più. Sempre con alla mano i bollettini di trasferimento si ha che il docente CANTILE GIANCARLO (CNTGCR78R14A512S) proveniente da GM ha ottenuto l'Ambito 8 Campania con addirittura **0 PUNTI** a fronte della ricorrente che, come detto, vanta 16 punti.

Analogamente i docenti RENGA TONIA (RNGTNO75B41E791P), RUSSO NICOLA (RSSNCL84HZ8I234B) ed ESPOSITO TERESA (SPSTRS66E41B963X) tutti provenienti da GM hanno ottenuto l'Ambito 8 Campania rispettivamente con 13 punti, 13 punti, e 15 punti, sempre a fronte dei 16 punti della ricorrente.

Ancora il docente BOTTALICO NICOLA (BTTNCL75D29F839G) proveniente da GM ha ottenuto l'Ambito 9 Campania con punti 12, sempre inferiore ai 16 punti della ricorrente.

Da quanto chiarito è di tutta evidenza come la professoressa Russo si è vista superare inspiegabilmente da chi aveva un punteggio inferiore rispetto alla sua posizione.

La ricorrente, dunque, è stata inspiegabilmente lesa.



Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015.

Infatti, l'art. 6 del CCNI del 2016 sopra riportato dispone che costoro partecipano *nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A e, se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, **otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.***”

Ciò, tuttavia, non trova riscontro **nell'art. 1 comma 108 della L. 107/15**, laddove si legge che **<per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399 comma 3, del T.U. di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/16 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c).>**; in particolare, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 *partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.*

Nulla è previsto nella legge in ordine alla possibilità prevista dall'art. 6 del CCNI di ottenere titolarità su scuola.

La differenza non è di poco conto. Invero la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, ha introdotto una deroga alla previsione legislativa, comportante una evidente disparità di trattamento, **che ha gravemente pregiudicato i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.**

Infatti tale norma contrattuale, ha invogliato tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione di domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità, per costoro, per il caso di soddisfazione sul primo ambito richiesto, di ottenere, in tale ambito, la titolarità su scuola e non, invece, solo su ambito. **Diversamente, in base alle statuizioni della L. 107/2015 e senza tale deroga, il docente in questione, già titolare su scuola in altra provincia, difficilmente**



avrebbe presentato domanda per trasferimento su ambito, dovendo sottostare come tutti gli altri, per l'assegnazione della scuola, alla cd chiamata diretta da parte del dirigente scolastico.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento né nella L. 107/2015 né nel D.lgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

Anche per effetto delle evidenziate illegittimità delle OM n. 241/2016 e del CCNI, la ricorrente ha subito una ingiusta penalizzazione.

La stessa, nella compilazione della domanda di mobilità, dopo aver indicato come undicesima preferenza per l'attribuzione della sede definitiva l'ambito territoriale **Campania 0013**, con punti **16 (ambito in cui, come già illustrato sub 1), è stata illegittimamente preceduta dal partecipante alla fase D (FONTANA ORESTE FABIO), successiva alla C cui partecipava la prof.ssa RUSSO)**, ha ordinato le successive preferenze sino a 100 ambiti territoriali.

Per Ambito Campania 0010, primo ambito indicato con punti 16 + 6 (ricongiungimento), la ricorrente si è vista superare da un docente con un punteggio inferiore al suo, come sopra evidenziato.

Per Ambito Campania 008, terzo ambito indicato nella domanda di mobilità, con punti 16, la ricorrente si è vista superare da altri 4 docenti con un punteggio inferiore, uno addirittura con **punteggio 0 (CANTILE GIANCARLO)**, sempre proveniente da GM del concorso 2012, come sopra evidenziato.

E così via procedendo nello scorrimento delle preferenze come segnalate nella domanda di mobilità.

Se a ciò si aggiunge l'altra illegittimità denunciata, quella riguardante la possibilità di ottenere titolarità su scuola per alcune categorie, si comprende come l'intera procedura sia completamente viziata, considerato che la ricorrente non ha di fatto potuto partecipare su tutti i posti disponibili.

E' palese la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, che ha subito una gravissima discriminazione essendole stata preclusa la mobilità a parità di condizioni.

3. Mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità

Altra questione che rileva sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Non è dato sapere, infatti, come l'algoritmo predisposto per l'individuazione delle sedi abbia funzionato, rectius se ha funzionato come avrebbe dovuto.

Quanto accaduto in relazione all'assegnazione di alcuni ambiti in fase D è, al contrario, la prova che sono stati commessi molti errori.



Al riguardo si può solo registrare il netto rifiuto opposto dall'Amministrazione alle reiterate richieste di rendere noto ai diretti interessati le modalità di funzionamento, al fine di rendere possibile il normale controllo sull'attività della P.A.

Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

In più tali violazione hanno compromesso in modo irreparabile l'attuale situazione lavorativa della ricorrente.

La stessa avendo ottenuto come sede definitiva l' AMBITO LIG0000004 in seguito alla mobilità 2017, per la mobilità 2017/2018 si è vista ridurre ancor di più le possibilità di ottenere un trasferimento nella propria provincia di Residenza, ma anche nella propria Regione e per assurdo anche nelle Regioni limitrofe.

Non sono state ascoltate né le richieste di rifacimento delle operazioni di mobilità, venute da più parti, né tantomeno quelle di rettifica di tutti gli innumerevoli errori commessi.

Il nuovo accordo CCN sulla mobilità 2017/2018 lascia sostanzialmente invariata la situazione che si è delineata l'anno precedente, sebbene illegittima, e ha **riservato alla mobilità interprovinciale semplicemente il 30% dei posti disponibili e residuati al termine della mobilità provinciale**(a fronte del 100% dello scorso anno), percentuale assolutamente insufficiente per consentire il rientro nella propria residenza ai docenti che si trovano a centinaia di chilometri dalle proprie abitazioni.

Non solo. Mentre per l'a.s. 2016/2017 la scelta era stata fatta su 100 ambiti e 100 province, nella mobilità 2017/2018 potevano essere indicate **solo 15 preferenze**, di cui al massimo 5 scuole (per ottenere la titolarità su scuola) e 10 ambiti e/o province (per ottenere titolarità su ambito).

E' evidente che nella compilazione della domanda di mobilità la ricorrente, ove la stessa fosse stata assegnata ad un ambito della provincia di Caserta, avrebbe potuto effettuare scelte di scuole (per ottenere definitivamente la titolarità su di esse) o al limite di altri ambiti della stessa provincia, sicuramente meno distanti dalla città di residenza.

Diversamente, la stessa ha potuto concorrere solo alla mobilità interprovinciale non avendo avuta alcuna chance di riavvicinarsi alla propria famiglia.

Tale lesione si ripercuote anche sulla limitazione di poter concorrere anche alle assegnazioni provvisorie provinciali che in base al CCNI sulle assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni del personale docente e ata per l'anno scolastico 2017/2018, precedono le assegnazioni provinciali interprovinciali,

La professoressa Russo Maria Antonietta è madre di due figli, di cui uno minore, Morrone Lucrezia nata a Caserta il 30.11.1996, e Morrone Antonio Alessandro, nato a Caserta il 21.7.2000, e coniuge di Morrone Giuseppe, residente nel Comune di San



Prisco (CE), essendo titolare a Chiavari, ha potuto concorrere solo alle assegnazioni interprovinciali, ed a seguita di tale domanda è stata assegnata come sede definitiva all'ISS Capellini – Sauro di La Spezia.

Si comprende dunque come il pregiudizio subito abbia avuto ripercussioni enormi, la scelta operata con la mobilità 2017/2018 di un ambito piuttosto che di un altro è stata fortemente condizionata dalla posizione occupata dal docente al momento della compilazione della domanda.

4. Giurisdizione

Non vi è dubbio che nel caso di specie sussista la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1 comma 196 della L. 107/2015 ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che *<Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge>*.

Tanto oltre a quanto previsto dall'art. 63 del Dlgs n. 165/2001 in base al quale *<Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 ...> ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”*

Per cui a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi alla G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi.

5. Sussistenza del fumus boni juris e del danno grave ed irreparabile

Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di violazione di norme e di disparità di trattamento emersi nella procedura di mobilità 2016/2017 qui impugnata nonché dalle violazioni successive che ne sono derivate.

Profili in base ai quali la ricorrente è stata preceduta o da docenti partecipanti a fasi successive o da docenti idonei a un concorso svolto 23 anni dopo quello dalla stessa superato con punteggi inferiori a l suo.

In conseguenza della mancata assegnazione di ambito della Campania che le spettava, la docente sta subendo danni insuscettibili di risarcimento per equivalente. La sede in cui presta servizio, sita nella città di La Spezia, è distante circa 700 km dalla città di residenza (Caserta).



La ricorrente è stata perciò costretta ad allontanarsi dai propri familiari, già durante l'anno di prova svolto a La Spezia conclusosi con successo a cui si è dedicata con dedizione e continuità, sopportando la lontananza, i continui viaggi per vedere i propri figli con un dispendio di soldi, forza fisica e perdendo momenti di vita quotidiana familiare, sottoponendo i propri figli ad uno stress notevole ed ad una sofferenza silente che ha talvolta visto ripercussioni negative sul loro percorso scolastico, sperando che il lavoro a cui si era dedicata portasse frutti, per poi subire l'ingiustizia di vedersi scavalcare in graduatoria da docenti di fase successiva o di punteggio inferiore, per poi ancora partecipare ad una nuova mobilità 2017/2018 ed avere la consapevolezza che, per gli errori pregressi di cui è stata vittima, la stessa non avrebbe avuto alcuna chance di tornare a casa. Tutto ciò è profondamente ingiusto.

I docenti su menzionati, dal prof Fontana agli altri indicati provenienti dal Concorso di GM 2012, hanno potuto partecipare alla mobilità 2017/2018 scegliendo le scuole per poter svolgere il proprio lavoro più vicino a casa ed il prof Fontana l'ha ottenuto. Ciò semplicemente per dire che gli errori, le violazioni della mobilità del 2016/2017 ancora producono danni rilevanti per la ricorrente.

Come precisato nell'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna (v. 3684/2016 del 16.11.2016) il periculum in mora, in casi come quello che ci occupa, è *in re ipsa*, poiché il <trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere patrimoniali e reddituale del lavoratore>.

Allo stato, tra l'altro, la tutela cautelare appare quanto mai urgente ed essenziale, considerato che l'imminenza di altro anno scolastico, la necessità di allontanarsi da casa di nuovo, di stipulare contratto di locazione per lavorare a La Spezia, portano un pregiudizio imminente.

E' urgente dunque ottenere una pronuncia sul diritto della ricorrente all'assegnazione di uno degli ambiti sopra indicati nel più breve tempo possibile.

Ciò premesso la prof.ssa Russo Maria Antonietta, **in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc** chiede che, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, vengano accolte le seguenti

Conclusioni

1. In via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc, sospendere l'illegittimo provvedimento del MIUR del 31/10/2016 ed il conseguente del 20.07.2017, disponendo **l'assegnazione della ricorrente nell'ambito territoriale Campania 013** (in cui è stata illegittimamente scavalcata da



partecipante alla fase D dei trasferimenti 2016/2017) e ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

2. Sempre in via cautelare ed urgente, in via subordinata, previa disapplicazione dell'art. 6 CCNI nella parte in cui prevede un diverso trattamento per gli assunti da Graduatorie di merito, disporre l'assegnazione **nell'ambito Campania 0010**, primo ambito scelto dalla ricorrente per il ricongiungimento familiare, attribuito con 1 punto in meno a docente (Della Valle Antonio) proveniente da GM 2012 od ancora, in via residuale Campania Ambito 008, terzo ambito scelto dalla ricorrente e pur attribuito con punteggi inferiori a docenti provenienti da GM 2012 (**addirittura scavalcata da docente con punteggio 0, vedi docente Cantile Giancarlo**);
3. Nel merito, dichiarare il diritto della ricorrente, quale partecipante alla fase C della mobilità 2016, all'attribuzione dell'ambito con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti alla successiva fase D, che pertanto non possono scavalcarla e, conseguentemente, dichiarare il diritto della prof.ssa RUSSO MARIA ANTONIETTA all'assegnazione in via definitiva all'ambito Campania 0013;
4. Sempre nel merito ed in subordine, ritenuta la disparità di trattamento con gli assunti nell'anno 2015/2016 provenienti da GM 2012, e disapplicata la relativa norma del CCNI, assegnare la ricorrente all'ambito Campania Ambito 0010 il primo in cui - secondo l'ordine degli ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità - si è verificato il pregiudizio per l'istante;
5. Assumere ogni conseguente decisione;
6. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite.

Pur ritenendo che non vi è necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti richiesti dalla ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere l'assegnazione presso uno di tali ambiti senza indicazione di una specifica sede e ciò può avvenire anche in sovrannumero e quindi senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità, la ricorrente - tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati - qualora venga invece ritenuto necessario, **chiede che il Tribunale adito voglia autorizzare la notifica ex art.151 cpc** (derogando alle formalità previste dall'art. 150 cpc) **mediante pubblicazione del ricorso sul sito del Miur o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.**

Si chiede altresì che il Tribunale fissi l'udienza per la discussione nel merito del ricorso.

Ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è indefinito ma il procedimento è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 34.505,00, come da dichiarazione allegata.



Si allegano i seguenti documenti:

2. Mandato
3. Contratto di assunzione 2015
4. CCNI Mobilità 2016/2017
5. CCNI Mobilità 2017/2018
6. OM 241 dell' 8/04/2016
7. Domanda di Mobilità 2016-2017
8. Domanda Mobilità 2017-2018
9. Certificato di Abilitazione
10. Certificato Inserimento Graduatoria di Merito
11. Bollettini esiti trasferimenti (evidenziati in rosso quelli della Campania della Classe di Concorso in oggetto)
12. Estratto Bollettino trasferimento 2017/2018
13. Notifica Assegnazione Capellini-Sauro 2017
14. CCNI utilizzazione e assegnazioni provvisorie 2017-2018
15. Autocertificazione presa servizio Capellini 2017
16. Stato di famiglia
17. Ordinanza Tribunale Napoli
18. Ordinanza Tribunale di Vercelli
19. Autocertificazione Reddito
20. Documento Identità
21. Notifica assegnazione Istituto d'Istruzione Superiore CABOTO 2016

San Prisco (CE) – La Spezia, li 03.10.2017

Avv. Francesco Abbate

